

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-552 del 02/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OFFICINE COLLINI S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105-115.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-601 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OFFICINE COLLINI S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105-115.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/09/2017, acquisita al Prot. Unione 36184 e da Arpae al PGFC/2017/13465 del 12/09/2017, da **OFFICINE COLLINI S.r.l.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105-115, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 46483 del 14/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16697, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 04/12/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 49821 e da Arpae al PGFC/2017/18212;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 12664/466 del 30/01/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/1731, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato

quanto segue “*Vista l’allegata Dichiarazione, datata 29 novembre 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nisi di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena; (...) relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all’IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell’attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 12664/466 del 30/01/2018, acquisito da Arpaе al PGFC/2018/1731, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico PG N. 66168/338 del 30/08/2013 rilasciata dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **OFFICINE COLLINI S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpaе n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaе a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpaе del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: “*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*”;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpaе;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **OFFICINE COLLINI S.r.l.** (C.F./P.IVA 00787440403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105, per l'**insediamento adibito ad officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Tortona n. 105-115**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa;
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 08/09/2017 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 97432/466 del 12/09/2017) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 66168/338 del 30/08/2013 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 54156/338 del 06/10/2009 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 2139 del 09/01/2018, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 3383/338 del 10/01/2018;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	Officine Collini S.r.l.
Ubicazione insediamento	VIA TORTONA, 105/115 - CESENA
Destinazione d'uso insediamento	OFFICINA MECCANICA
Potenzialità insediamento	250 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore/disoleatore
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. PIEVESESTINA, VIA P.TURRONI PIEVESESTINA CESENA

PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLO SCARICO.

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. n. 2139 del 09/01/2018 di seguito riportate.

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici**.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **Tensioattivi totali ≤ 10 mg/l**

3) L'attivazione delle operazioni di scarico dovrà essere comunicata a Hera con congruo anticipo. In tale occasione la ditta dovrà provvedere al campionamento delle acque reflue ed alle successive analisi chimiche delle stesse, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Con il presente è ammessa anche l'immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Tortona, subordinata alle seguenti condizioni:

1. il Titolare dello scarico deve:

☐ effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;

☐ osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;

☐ adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;

☐ notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.

2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.